



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 02/07/2012
Prot. 37 / 0012065 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello, consulenza e affari legali

Direzione territoriale del lavoro

di Oristano

Oggetto: quesito in ordine alla corretta applicazione dell'art. 4, comma 7, L. n. 628/1961 – impedimento all'attività di vigilanza.

Con riferimento alla questione sollevata da codesta Direzione territoriale del lavoro, concernente il campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 7, L. n. 628/1961, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre ricordare che il disposto normativo di cui sopra contempla la sanzione penale dell'arresto fino a due mesi ovvero dell'ammenda fino ad euro 516,00 nell'ipotesi di "impedimento all'attività di vigilanza", inteso quale condotta finalizzata ad ostacolare le indagini espletate dal personale ispettivo.

In particolare, la norma in esame punisce il comportamento di "*coloro che, legalmente richiesti dall'ispettorato di fornire notizie (...), non le forniscono o le forniscono scientemente errate o incomplete*", riferendosi, in tal modo, a "**chiunque**" (e non soltanto al datore di lavoro) non fornisca notizie ovvero le fornisca in maniera scientemente errata o incompleta, dietro esplicita richiesta del personale ispettivo di questo Ministero.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in proposito, evidenziato come il comma 7 dell'articolo 4 citato "*la norma sanzionatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 4 legge n. 628/61 non va limitata alle richieste effettuate nei confronti dei soggetti indicati nei due commi precedenti [enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori e persone autorizzate alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale] ma, come si evince dalla lettera e dalla ratio della stessa disposizione, ha carattere generale e va interpretata nel senso che sanziona ogni inadempimento*


alle richieste intese a raccogliere, nell'ambito dei propri poteri funzionali, tutte le notizie e le informazioni ivi precisate, in quanto rientranti nei compiti di vigilanza affidati all'Ispettorato e secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" (Cass. civ., sez. lav., n. 3732/1997).

Ciò premesso, occorre altresì evidenziare come la stessa giurisprudenza abbia comunque delimitato l'applicabilità della fattispecie sanzionatoria in esame. Al riguardo occorre evidenziare quanto chiarito dalla Suprema Corte secondo cui la previsione sanzionatoria non colpisce genericamente l'impedimento all'attività di vigilanza ma più particolarmente il rifiuto di fornire notizie od il fornirle consapevolmente errate o incomplete.

Per maggiore chiarezza si riporta quanto testualmente sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, n. 26974/2001): *"nel caso di specie (...) l'omissione non atteneva a specifiche richieste dell'Ispettorato relative a precisi dati, su cui il datore di lavoro fosse stato interpellato ma, del tutto indeterminatamente, alla trasmissione della "documentazione di lavoro", di cui era stata fatta generica richiesta (...). La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare come l'omessa ottemperanza a siffatte richieste, riferite alla documentazione in genere, non sia penalmente sanzionata, mentre lo stesso potere di richiedere l'esibizione di documenti e le relative sanzioni amministrative comminate ex art. 3, c. 3, L. n. 683/1983, siano collegati ai poteri di polizia amministrativa di cui all'art. 8 D.P.R. n. 520/1955 ed all'art. 3 cit. (...)"*.

In altra pronuncia la Suprema Corte ha poi precisato che nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti l'esibizione di documenti, la sanzione non sarà applicabile in quanto tale rifiuto è collegato ad indagini di polizia amministrativa e non *"all'insieme delle attività di vigilanza contemplate dall'art. 4 della legge del 1961"*; tale rifiuto potrà semmai comportare, ove ne ricorrano i presupposti, la sanzione di cui all'art. 650 c.p., secondo il quale *"chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila [€ 206]"* (Cass. civ., sez. lav., n. 10356/1997).

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)



SC/ADB -10742